



Orselina, 27 ottobre 2022

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 11/2022

concernente il nuovo Regolamento per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo la proposta di adozione di un nuovo regolamento comunale con lo scopo di sostenere iniziative di privati che vanno a favore di una maggiore efficienza energetica e dell'uso di energie rinnovabili.

L'elaborazione di questo regolamento, sollecitata a varie riprese da diversi consiglieri comunali, è avvenuta grazie all'approfondimento di una speciale commissione municipale (Commissione incentivi), nella quale erano rappresentati i tre gruppi politici presenti nel legislativo, sulla base del regolamento e dell'ordinanza tipo messi a disposizione dall'associazione Ticino Energia.

Il Cantone promuove fin dal 2014, mediante aiuti finanziari sulla base del Cap. III della Legge cantonale sull'energia (Len, dell'8.2.1994), "l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili ... e la mobilità sostenibile" (art. 7 Len). Allo scopo è stato istituito il Fondo per le energie rinnovabili (Fondo FER), costituito con prelievi sui consumi di energia elettrica e destinato anche a finanziare attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico (vedi Regolamento Fondo FER del 29.4.2014).

Anche la Confederazione subsidia l'utilizzazione di energie rinnovabili tramite l'ente certificatore Pronovo, da essa accreditato.

Dal Fondo FER il nostro Comune dispone annualmente di circa CHF 65'000. Di questo importo il Municipio ha finora utilizzato mediamente circa il 50% dell'importo disponibile (principalmente per il sussidio di abbonamenti del trasporto pubblico in base allo specifico Regolamento comunale). Di principio la parte non utilizzata annualmente da un Comune ritorna nel fondo a disposizione degli altri Comuni, di fatto fino ad oggi ciò non è avvenuto e il nostro Comune disponeva, a fine 2021, di un montante FER non utilizzato di ca. CHF 260'000.

Come da messaggio che vi sottoponiamo separatamente per la richiesta di un credito quadro, il Municipio intende far capo a questa riserva dal Fondo FER per finanziare l'installazione di pannelli solari su edifici comunali che a ciò si prestano (MM 12/2022).

Il regolamento che vi sottoponiamo è basato sul principio di erogare sussidi comunali a misure di risparmio energetico che beneficiano di sussidi cantonali. E' quindi il Cantone, tramite i suoi organi tecnici, che controlla e certifica la documentazione presentata nella richiesta di un sussidio, ciò che semplifica la procedura di approvazione comunale.

Le misure di risparmio energetico e di promovimento delle energie rinnovabili che si propone di subsidiare anche a livello comunale sono:

- a) Risanamenti energetici di edifici esistenti
- b) Sostituzione di vecchie pompe di calore
- c) Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili
- d) Impianti fotovoltaici
- e) Impianti solari termici
- f) Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

Riguardo ai sussidi comunali del trasporto pubblico privato si rimanda al "Regolamento sussidi acquisto abbonamenti per mezzo di trasporto pubblico" in vigore dal 21.11.2017 e al messaggio no. 9/2022 relativo ad alcune modifiche proposte dalla Commissione incentivi.

Sia la Commissione, sia il Municipio non ritengono invece opportuno erogare sussidi comunali di sostegno alla mobilità elettrica, che di fatto rappresenta una concorrenza al trasporto pubblico che Cantone e Comuni sostengono con ingenti oneri finanziari. Ad esempio per Orselina si tratta, secondo il preventivo 2022, di un costo di ca. CHF 353'000.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione e allegando al presente messaggio, oltre al Regolamento che vi sottoponiamo per approvazione anche, per informazione, il relativo progetto di Ordinanza municipale, si invita questo Consiglio comunale a voler


d e c i d e r e :

- 1) E' approvato il nuovo Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili**
- 2) Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato, con effetto dal 01.01.2023**

Con i migliori saluti.


p/Il Municipio

Il Sindaco:



(ing. L. Pohl)

Il Segretario:



(S. Rossi)

Allegati:

- Regolamento per l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili
- Progetto di relativa Ordinanza municipale (per informazione)

Questo messaggio è demandato alla Commissione della gestione e alla Commissione delle petizioni

Regolamento comunale

concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 – Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 2 – Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio il quale, tramite ordinanza municipale, precisa le tipologie d'intervento incentivate e definisce i rispettivi importi.

²Nell'ambito del presente regolamento il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

³Il Municipio ha la facoltà di delegare determinate competenze in materia all'ufficio tecnico comunale.

Art. 3 – Campi di applicazione

¹Nel limite delle disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a) Risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e per gli Edifici certificati;
- b) Sostituzione di pompe di calore esistenti;
- c) Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili;
- d) Impianti fotovoltaici;
- e) Impianti solari termici;
- f) Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza.

²I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento, anche nell'Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 4 – Finanziamento

¹Il credito dedicato agli incentivi è determinato, in sede di preventivo comunale, principalmente in relazione all'utilizzo del fondo FER (Fondo energie rinnovabili). Quest'ultimo può essere utilizzato al finanziamento totale o parziale degli incentivi.

²Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.

CAPITOLO SECONDO

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 - Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.

²A complemento o al fine di verifica delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse.

⁴Le richieste diventano effettive quando sono complete e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 6 – Beneficiari

¹I domiciliati o dimoranti con permesso B (escluse le persone fisiche con tassazione globale), persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel presente Regolamento, per l'attuazione di misure realizzate sul territorio comunale, senza limitazione in funzione del loro reddito.

²I non domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Orselina possono beneficiare degli incentivi nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'edilizia a condizione di disporre di un reddito determinante per l'aliquota non superiore a CHF 50'000.--. Fa stato l'ultima notifica di tassazione del Canton Ticino cresciuta in giudicato.

³Per poter beneficiare degli incentivi oggetto del presente regolamento, il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato) e non devono esserci in corso procedure in relazione all'art. 15 Napr concernente la promozione della residenza primaria.

Art. 7 – Condizioni di incentivazione

¹Le condizioni dettagliate per l'ottenimento degli incentivi sono fissate dall'ordinanza municipale.

²Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

³Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, per gli artt. 9, 10, 11 (esclusi gli impianti a legna in pezzi), 12 e 13 possono essere concessi soltanto se le opere da incentivare hanno beneficiato di un incentivo cantonale ai sensi del Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 (i seguito Decreto esecutivo del 7 luglio 2021) e/o al Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFWE) del 29 aprile 2014 per quanto riguarda l'art. 13.

CAPITOLO TERZO

Incentivi

Art. 8 - Entità degli incentivi

L'ammontare degli incentivi previsto dal presente Regolamento e le relative disposizioni di dettaglio per beneficiarne sono fissati dall'ordinanza municipale.

Art. 9 – Risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e degli Edifici certificati

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% ed il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.00.

Art. 10 – Sostituzione di una pompa di calore

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra CHF 500.00 e CHF 2'000.00.

Art. 11 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% ed il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.00.

Art. 12 – Installazione di impianti fotovoltaici

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% ed il 50% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un importo massimo di CHF 2'500.00.

Art. 13 – Installazione di impianti solari termici

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% ed il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 2'500.00.

Art. 14 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 50% ed il 100% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

CAPITOLO QUARTO

Disposizioni finali

Art. 15 – Riscossione indebita

Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio comunale di Orselina e dalla Sezione cantonale degli enti locali.